



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

IL RUOLO DELL'ESPERTO NEL CORSO DELLE TRATTATIVE, IN PARTICOLARE L'INDIVIDUAZIONE PARTI INTERESSATE

POGGI & ASSOCIATI

Giambattista Poggi

gb@studiogbpoggi.it

Genova, li 14/02/2022

- Una volta predisposto il piano di risanamento ed individuate le iniziative da adottare, l'esperto nella sua funzione agevolativa, insieme all'imprenditore, procede alla individuazione delle parti con le quali avviare la fase della trattativa, al fine della successiva convocazione al tavolo negoziale
- L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti; è quindi da ritenere che l'individuazione delle parti spetti all'imprenditore e ai suoi consulenti in funzione delle proposte che dovranno essere avanzate nel corso della trattativa e che pongono in attuazione il piano
- Il ruolo dell'esperto, in questa fase, consiste nel verificare la coerenza della scelta di chiamare al tavolo delle trattative una determinata parte rispetto al piano di risanamento
- Non è necessario che tutti i creditori siano coinvolti nella trattativa, bensì viceversa è auspicabile una selezione di coloro che sono utili al risanamento e di coloro i cui interessi sono incisi maggiormente dalle proposte che dovranno essere formulate in base al piano
- Del pari, saranno da convocare anche le altre parti interessate al risanamento, come i terzi potenziali acquirenti o affittuari dell'azienda o di un suo ramo, i titolari di contratti pendenti, i clienti strategici, le organizzazioni sindacali, ecc.
- Premesso che il percorso si svolge in un regime di continuità aziendale, coloro che hanno interesse a che l'impresa continui la sua attività, temendo di perdere in caso di chiusura e di liquidazione le utilità che derivano loro dalla prosecuzione dell'attività, sono potenzialmente parti da coinvolgere nella trattativa

- 
- Sono portatori di un interesse alla trattativa, **coloro che potrebbero essere danneggiati dall'apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa, come chi potrebbe essere soggetto (i) ad azioni revocatorie o risarcitorie, come quelle di responsabilità o di concessione abusiva di credito, oppure (ii) al rischio dell'estensione del fallimento a terzi, comprese le società che fanno parte di un gruppo di imprese**
 - Seguendo un altro criterio di individuazione delle parti, queste si possono scegliere **in funzione della proposta che è prevista nel piano di risanamento.**
 - **Le parti possono quindi essere raggruppate secondo criteri di omogeneità degli interessi economici di cui sono portatori o le categorie in un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa o in una convenzione di moratoria,** (fornitori strategici, banche, gli intermediari finanziari, i soci e le parti correlate, il personale dipendente e i sindacati, i clienti importanti, I.N.P.S., I.N.A.I.L., Agenzia delle entrate, enti locali), i locatori, gli affittanti e le società di leasing, ecc..
 - Infine, parti interessate sono anche quelle che hanno proposto **una domanda di fallimento verso l'impresa o che hanno adottato altre iniziative giudiziali ostili quali ricorsi per sequestri conservativi, decreti ingiuntivi, iscrizione di ipoteche giudiziali, pignoramenti,** ecc.